



III Categoria euro 45,19  
per ogni chilometro lineare o frazione

- f. Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi [art. 64 – comma 8 – del regolamento]:

\* euro 1,50 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non potrà essere inferiore ad euro 800,00

- g. Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 65 e 67 del regolamento):

1. Centro abitato canone annuale	euro	30,99
2. Zona limitrofa canone annuale	euro	25,82

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione di sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1 – comma 829 – della Legge n. 160/2019

- h. Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci, e simili (art. 11 – comma 7 - del regolamento):

1. Centro abitato canone annuale	euro	10,33
2. Zona limitrofa canone annuale	euro	7,75

**Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.**

- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento [art. 37 – comma 11) del regolamento];
- Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati [art. 70 del regolamento],

**2- OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Comune di Bressanvido  
Uff. Segreteria Ragioneria 0444/660223  
Cod. Fiscale e Partita IVA 00522830249

Via Roma, 1  
Uff. Anagrafe 0444 660586  
Fax 0444 660785

36050 BRESSANVIDO (Vicenza)  
Uff. Tecnico 0444/660889  
e-mail: [info@comune.bressanvido.vi.it](mailto:info@comune.bressanvido.vi.it)

- a. Occupazioni del suolo in genere [art. 42 lett. b) comma 1 del regolamento]:

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 1,03 per mq;
II Categoria	euro 0,72 per mq;
III Categoria	euro 0,36 per mq;

- b. Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante [art. 42 lett. b) comma 7 – del regolamento]:

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 0,32 per mq;
II Categoria	euro 0,22 per mq;
III Categoria	euro 0,13 per mq;

- c. Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante [art.42 lett. b) comma 6 – del regolamento]:

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 0,21 per mq;
II Categoria	euro 0,14 per mq;
III Categoria	euro 0,13 per mq;

per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. [art. 70 del regolamento].

- d. Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive [art. 42 lett. b)– comma 2 (ultimo capoverso) – del regolamento):

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 0,36 per mq;
II Categoria	euro 0,25 per mq;
III Categoria	euro 0,13 per mq;

- e. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune [art.42 lett. b) – comma 9 – del regolamento]:

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 0,72 per mq;
II Categoria	euro 0,51 per mq;
III Categoria	euro 0,25 per mq;

f. Occupazioni con tende e simili [art. 42 lett. b) – comma 4 – del regolamento):

	tariffa giornaliera
I Categoria	euro 0,31 per mq;
II Categoria	euro 0,22 per mq;
III Categoria	euro 0,11 per mq;

g. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con conduttore, cavi ed impianti in genere (art. 64 – comma 7 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento:

1. di durata non superiore a 30 giorni:

I Categoria	euro 5,16 per mq;
II Categoria	euro 3,62 per mq;
III Categoria	euro 1,81 per mq;

2. di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I Categoria	euro 6,71 per mq;
II Categoria	euro 4,70 per mq;
III Categoria	euro 2,35 per mq;

3. di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I Categoria	euro 7,75 per mq;
II Categoria	euro 5,42 per mq;
III Categoria	euro 2,71 per mq;

4. Di durata maggiore a 180 giorni:

I Categoria	euro 10,33 per mq;
II Categoria	euro 7,23 per mq;
III Categoria	euro 3,62 per mq;

h Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 64 – comma 6 – del regolamento) il canone non si applica.

**Disposizioni comuni riguardanti le voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni temporanee.**

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera g) [Art. 42 lett. b) – comma 1 – ultimo capoverso];
- Le tariffe di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed f) sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto [art. 42 lett. b) – 3° comma del regolamento],
- Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi. [art. 42 lett. b) – 10° comma del regolamento);
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento [art. 42 lett. b) – 5° comma del regolamento);
- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 37– 11° comma del regolamento);
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 42 lett. b – 8° comma del regolamento).